



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore III - Servizio Ambiente
Via N. Machiavelli, 1- tel. 06/905 522 459-455-465

ORDINANZA n. 9 del 05/04/2019

Oggetto: Misure preventive contro le zanzare – Aedes Albopictus e Culex Pipiens nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (Culex pipiens);
- che a seguito delle raccomandazioni del Ministero della Salute, circolare n. 19420 del 27/06/2018, con la quale è stato diramato il piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018 vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (Culex pipiens);
- che in Italia a partire dal 2007 si è assistito ad un aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e febbre Chikungunja, delle quali la zanzara tigre, aedes albopictus, costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattie da virus West Nile, del quale è vettore la zanzara comune Culex pipiens;
- che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta ad Aedes albopictus ed a Culex pipiens agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- che la zanzara tigre (Aedes albopictus) è presente nel territorio italiano e che seppur siano state intraprese azioni per ridurne la presenza si va sempre più diffondendo nel territorio regionale;

VISTA

- la nota della ASL ROMA 5, Dipartimento di Prevenzione – Direzione SISP, protocollo ASL n. 9254 del 28/03/2019, acquisita al protocollo del Comune con n. 5708 del 28/03/2019, con la quale si invitano i sindaci dei Comuni ASL Roma5 ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di prevenire la diffusione di *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* e delle malattie trasmissibili da tali vettori, comunicando le misure preventive contro le zanzare (*Aedes Albopictus* e *Culex Pipiens*), da mettere in atto;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante per prevenire la trasmissione della malattia agli esseri umani;
- che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

VISTO

- che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, si prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- il D.lgs 267/200 “TUEL” ed in particolare l'art. 7 bis;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Al fine di assicurare “Misure preventive contro le zanzare *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori”:

ORDINA

A tutti i cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acqua meteoriche, il rispetto delle linee guida di seguito elencate, come stabilito dalla nota prot. n. 9254 del 28/03/2019 della ASL Roma5, al fine della prevenzione delle malattie trasmesse da zanzare - *Aedes Albopictus* e *Culex Pipiens*:

a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione – barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi, ... – nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo – annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura (mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta); non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;

c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato riportato in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;

d. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche e di qualsiasi altra provenienza;

e. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare;

f. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi;

g. seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

h. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

i. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni, ecc.), in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;

j. sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

k. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;

l. non utilizzare pneumatici come zavorre di teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione delle zanzare;

m. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;

n. di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;

o. di evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;

p. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del

prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta: dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione, dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

1) Per i gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, l'obbligo di:

a. stoccare gli pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;

c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui al **punto p**;

2) Per i responsabili di qualsiasi cantiere" l'obbligo di:

a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;

b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;

c. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui al **punto p**;

3) Per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, l'obbligo di:

a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta di acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;

c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi di acqua;

d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui al **punto p**;

4) Per tutti i proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, l'obbligo di:

a. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;

b. oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;

5) Coloro che gestiscono insediamenti zootecnici dovranno:

a. evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;

b. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc..., seguendo le indicazioni di cui al **punto p.**

I trattamenti devono essere effettuati con prodotti autorizzati garantendo la tutela dell'ambiente e delle produzioni zootecniche.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24/11/1981 n. 689.

COMUNICA ALTRESI'

In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti ai siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza, agli amministratori di condominio, alle associazioni di categoria interessate, tramite pubblici avvisi, sito internet ufficiale del Comune di Fonte Nuova, adeguata affissione di manifesti nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;
- che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;
- che sia trasmessa copia della presente Ordinanza al Signor Prefetto e a tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio (Polizia Provinciale – Polizia Locale – Carabinieri – Carabinieri Forestali) affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;
- che sia trasmessa copia della presente Ordinanza alla ASL ROMA 5 Dipartimento di Prevenzione – Direzione SISP;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale (art. 32 – L. 69/2009), ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge;

RACCOMANDA

ALLA CITTADINANZA TUTTA DI ATTENERSI ALLE MISURE DI PREVENZIONE SOPRA DESCRITTE.



Il Sindaco
Ing. Piero Presutti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Presutti".

Fonte Nuova li, 05/04/2019

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Fonte Nuova

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti

Ufficio Ambiente, via Machiavelli 1 tel. 06.905522459/455/465

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento dell'Ufficio Ambiente, è l'Arch. Fulvio E. Bernardo

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per accesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Fonte Nuova, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal ____/____/2019 al ____/____/2019

Luogo e data